

2ª TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Incidente sull'interpellanza già annunciata dal deputato De Boni sopra due pesaresi carcerati. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abrogazione degli articoli della legge sulla leva, relativi ai privilegi dei chierici — Considerazioni dei deputati Macchi e Leopardi in favore del progetto — Incidente sulla chiusura — Discorso del relatore Ferracciù in risposta agli oppositori — Spiegazioni personali dei deputati Mazziotti e D'Ondes-Reggio — Emendamenti dei deputati Boggio e Passaglia all'articolo 1 — Considerazioni del ministro per la guerra, Della Rovere, a sostegno del progetto — Reiezione degli emendamenti e approvazione dei tre articoli — Proposizione transitoria del deputato D'Ondes-Reggio, non appoggiata. — Approvazione, senza discussione, degli articoli del disegno di legge per l'aggregazione di mandamenti all'ufficio ipotecario di Cremona. — Relazione sul disegno di legge per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

10021. Altri 1021 abitanti dei comuni di Caluso, San Giorgio Canavese, Rivarolo, Bosconero, presentano petizioni identiche a quelle ripetute ai numeri 10019 e 10020 contro il progetto di legge per l'abolizione della esenzione dei chierici dalla leva militare.

MOZIONE RELATIVA ALL'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DE BONI PER L'ARRESTO DI DUE PESARESI.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro guardasigilli, gli faccio domanda se crede di stabilire un giorno per rispondere alla interpellanza del deputato De Boni, di cui si parlò in una delle ultime tornate.

Non so se il signor ministro guardasigilli ne conosca il tenore, e però ne darò lettura:

« Secondo il regolamento provvisorio, prego la Camera di volermi permettere di dirigere un'interpellanza al signor guardasigilli, relativa a due cittadini di Pesaro, i quali, imprigionati nel 1849 per ordine della Sacra Consulta e da lei condannati, compiuta la loro pena ed espulsi da Roma vennero dall'autorità italiana messi in carcere, e credo che vi siano ancora. »

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io sono a disposizione della Camera: se l'onorevole deputato De Boni vuol avere notizie intorno a questi due individui, posso somministrargliele senza indugio.

DE BONI. Io veramente non domando notizie, le conosco interamente; io domanderò, se la Camera permetterà di dirigere la mia interpellanza, per qual diritto,

ed a qual nome il Governo italiano si fa giustiziere del papa, e più che il papa non voglia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Per me sono agli ordini della Camera. Quando l'onorevole deputato De Boni esporrà la sua interpellanza, io gli risponderò.

DE BONI. Io sono pure a disposizione della Camera, se le piace, quando vuole; io solamente domando un'ora di tempo.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Allora si potrebbe fissare questa interpellanza per dopo che sia finita la discussione della legge posta all'ordine del giorno.

DE BONI. No! no! piuttosto la faccio subito. (Si! si! a sinistra)

MASSARI. In qualunque modo, io prego il signor presidente a consultare la Camera, e perchè non si abbia a stabilire il precedente di variare all'improvviso l'ordine del giorno già stabilito, e perchè fra una legge (e la legge attuale ha molta importanza) ed un'interpellanza qualunque siasi, si deve sempre preferire la legge. Io quindi prego l'onorevole nostro presidente a consultare la Camera se intenda mantenere il suo ordine del giorno, oppure se intenda dar facoltà all'onorevole De Boni di muovere la sua interpellanza.

Aggiungo ancora un'osservazione, ed è che la discussione della legge che si trova all'ordine del giorno è così connessa coll'altra relativa alla leva, che il differirne l'adozione nuocerebbe anche all'altra legge che abbiamo già approvata per alzata e seduta.

CADOLINI. Io proporrei che l'interpellanza del deputato De Boni, se l'onorevole preopinante vi acconsente,

avesse luogo dopo la discussione della legge che si trova all'ordine del giorno. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Questo è quanto io aveva proposto.

Rimane dunque inteso così, che l'interpellanza del deputato De Boni avrà luogo dopo la discussione della legge che è all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 98 E 99 SUL RECLUTAMENTO MILITARE, RIGUARDANTI L'ESENZIONE DEI CHIERICI DALLA LEVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare, riguardanti l'esenzione dei chierici dalla leva.

La parola spetta al deputato Macchi.

MACCHI. I primi oratori che parlarono contro questo progetto di legge s'ispirarono, come dissero essi medesimi, a principii e ad idee così *fuori di corso* che, per verità, non è a temere abbiano potuto fare gran breccia nell'animo vostro, e per conseguenza non è a temere che la legge in discussione abbia perduto per i loro discorsi gran numero di voti. Non mi pare dunque il caso d'insistere lungamente a confutare i loro ragionamenti, tanto più dopo che ne hanno fatto così bella giustizia il ministro guardasigilli ed il mio amico Michelini nei loro eloquenti discorsi.

No, in verità non mi pare sia modo acconcio a combattere questo progetto di legge l'andar citando e Didone, e Costantino, e Gregorio Magno, e i principii ed anche *le principesse e il cielo e la terra*. No, non mi pare un modo acconcio per combattere questa legge lo esagerare la forza del clero per modo da farcene sentire il bisogno e indurci a valercene quale locomotiva da mettersi al nostro carro, al carro della civiltà; quasiché non fosse universalmente noto che il clero, se fosse locomotiva, ci trascinerebbe verso uno scopo diametralmente opposto a quello al quale noi tendiamo. (*Risa d'approvazione.*)

Nè mi pare acconcio il venire poi, pochi momenti dopo, con istrana contraddizione ad esagerarne la debolezza, affine di cercare di commovere l'animo vostro generoso, affine di indurci a lasciare ai preti i loro privilegi con quella indulgenza con cui gli uomini ben nati sogliono comportarsi coi deboli e coi vinti. (*Si ride*)

E neppur parmi modo efficace di combattere questa legge l'andar parlando di *quaresima di Galeazzo*, e lo andar deplorando la insufficienza del numero dei preti, quasiché la civile società non deplorasse invece l'esorbitante loro numero; e quasiché questa legge, ove fosse attuata, valesse a sopprimere i preti.

Forse che la coscrizione vale a sopprimere i medici, gl'ingegneri, gli avvocati e i professionisti d'ogni natura, i quali tutti sono obbligati a pagare alla patria questo sacrificio di sangue? (*Segni di assenso*)

E non sarebbe forse meglio, in ogni caso, che i preti anch'essi servano alla patria, salvo a consacrarsi, dopo il duro esperimento delle armi, a servizio dell'altare, se tanto è che questa sia la loro vocazione?

Non è forse vero che i mali più gravi che si hanno a deplorare nel sacerdozio dipendono in gran parte da ciò che essi si lasciano trascinare troppo presto nella loro carriera senza pensare che, una volta poi entrati in sacristia, è assai difficile che possano ritrarsene, imperocchè è noto il proverbio: *Semel abbas, semper abbas?*

Dirò da ultimo che non parmi mezzo acconcio per combattere questa legge l'andar ricordando gli esempi dell'antico Attila e dei Leoni; esempio che, se fosse uscito da bocca meno seria, avrebbe potuto parere uno scherzo ed un sarcasmo di cattivo gusto; in quanto che tutti sanno come i moderni Leoni, ben lungi dal resistere alle aquile grifagne degli Attila moderni, non sanno vivere che indistricabilmente abbracciati. (*Bravo! Benissimo!*)

Il deputato D'Ondes-Reggio, bisogna dire la verità, ha combattuto la legge, pur riconoscendo che avrebbe dovuto ammetterla quando si fosse trattato di togliere un privilegio. Egli vuole giustizia ed uguaglianza per tutti; e sta bene; io sono con lui; per il che mi lusingo di averlo meco consenziente nel votare in favore di questa legge, quando gli sia provato che, se pel clero c'è una eccezione al diritto comune, è tutta in suo favore.

E, per vero, con tutta la dottrina, e con tutta l'eloquenza di cui ha sì larga dovizia il signor D'Ondes-Reggio, quali e quanti sono i fatti che egli ha saputo citare per provare che il clero non gode parte dei diritti civili e politici al pari di noi?

Voi ricorderete, o signori, che furono citati gli articoli 268, 279 e 270 del Codice, i quali necessariamente non possono applicarsi che per il clero; voi sapete meglio di me che vennero introdotti nel Codice per combattere l'abuso che fanno i preti della loro autorità nel confessionale, sui pergami, nelle chiese.

Ma se questi articoli di legge furono introdotti contro gli abusi speciali del clero, è noto come altri articoli vi siano contro i delitti d'altre classi di cittadini.

Il legislatore non poteva per nessun modo lasciare impuniti gli abusi così indegni e così fatali del clero, ed ha dovuto necessariamente ordinare che i loro trascorsi ed i loro delitti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ecclesiastiche, fossero contemplati nel Codice, appunto per non agire verso il clero in una maniera *extra legale*, e, come si dice, economica, ed ha paraggiato la loro condizione a quella degli altri cittadini.

Il deputato D'Ondes-Beggio, in secondo luogo, osservò che se il clero ha il privilegio della coscrizione, è perchè va soggetto ad altre proscrizioni odiose, e lamentò che ad esso sia conteso l'ingresso nel nostro Parlamento. Gli fu risposto per interruzione che qui dei preti ce ne sono quanti basta, e voi sapete che nel-

2ª TORNATA DELL'8 LUGLIO

l'altro ramo del Parlamento vi sono anche dei vescovi; nessuno li esclude. La legge elettorale chi esclude? I preti perchè preti? Niente affatto.

Ricorderà, io spero, l'onorevole D'Ondes-Reggio che la nostra legge esclude soltanto quei tali preti che non possono materialmente reclamare questi diritti, inquantochè per cura d'anime hanno *obbligo di residenza*. Quanti impiegati non sono nello stesso caso? Di ufficiali inferiori ve ne è una quantità. Questa esclusione adunque esiste per incompatibilità materiale di ufficio, non per proscrizione.

Accennò l'onorevole D'Ondes eziandio alla mancanza, non dirò di libertà per il clero, come fece l'onorevole Cantù, provocando la più schietta ilarità di tutta la Camera, ma alla restrizione del diritto di proprietà. Ma l'onorevole D'Ondes sa che i preti in quanto sono individui, e in quanto sono preti, possono essere proprietari dei più vasti latifondi, possono essere ricchissimi, e molti eziandio lo sono. Che cos'è che la legge proibisce? La proprietà collettiva, non la personale; e questo divieto non è fatto in odio del clero. È troppo necessario che per legge sia posto un limite a questa proprietà collettiva dei corpi morali e delle *manimorte*, altrimenti noi dovremmo vivere in eterno fra questa mostruosità di corpi aventi sterminate ricchezze, e di una numerosa plebe sprovvista del necessario. È una necessità dei tempi civili, e niente affatto una rappresaglia contro il clero. (*Bene!*)

Questi sono i tre esempi che seppi citare l'onorevole D'Ondes per provare che il clero è in condizione sfavorevole in confronto degli altri cittadini. Per ciò, siccome io mi lusingo di avere persuaso la Camera che questi esempi non valgono, e siccome conosco la buona fede dell'onorevole D'Ondes, voglio sperare di averlo meco consenziente nell'approvare questo progetto di legge.

Ma le obiezioni, se non più gravi, almeno più specieose e più conformi allo spirito della Camera, vennero dall'ultimo oratore, dal signor Boggio.

Egli riconobbe con noi...

PRESIDENTE. Lo prego, cerchi di esser breve. La discussione generale è terminata.

MACCHI. È il tema che mi sospinge; ma è sempre mia intenzione di essere il più breve che sia possibile.

Il deputato Boggio si associa con noi nel riconoscere la giustizia di questa legge; è già un guadagno! Solo egli l'ha combattuta per ragioni d'opportunità, per considerazioni politiche. Egli disse che questa legge avrebbe destato dei *gravi malcontenti* ed avrebbe prodotto *dolorose conseguenze*. Ma l'onorevole Boggio, da quell'uomo audace e coraggioso com'egli è, non vorrà certo arrestarsi dinanzi al compimento di un atto di giustizia per tema di destare dei malcontenti e dei malumori.

BOGGIO. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*)

MACCHI. Egli sa che tutte le leggi che vengono ispirate dalla giustizia, dal progresso, dalla democrazia, come ledono molti interessi, non possono far

a meno di destare malcontenti; egli sa che ne destano eziandio le leggi d'imposta e quella sulla leva. Ma se il legislatore dovesse arrestarsi dinanzi a tali considerazioni, il mondo non procederebbe di un passo.

Il deputato Boggio ha combattuto la legge per altra ragione d'opportunità, cioè, per tema che essa diventi *un'arma in mano ai nostri nemici*.

Ma i nostri nemici hanno bisogno di questa legge per combatterci? Non sa l'onorevole Boggio che ogni sforzo che noi facciamo per avanzarci sulla via del progresso è una battaglia che noi diamo loro? Non sa che i nostri nemici sono inesorabili, e che faranno di tutto per attraversarci la via?

Solo ieri, ricorda la Camera, quand'io l'ho pregata a voler discutere d'urgenza la legge per l'abolizione degli ordini religiosi, il deputato Boggio si alzò volentoso a raccomandare la mia proposta.

Ma non sa egli che se avessimo a respingere la legge di riforma civile che ora stiamo discutendo per tema che i nostri nemici ci si avventino contro, dovremmo rassegnarci a non parlar più di altre leggi di ben più radicale natura, quantunque non siano meno importanti, nè meno urgenti?

Il signor Boggio, inoltre, combattè la legge per paura di mettere contro di noi l'opinione pubblica d'Europa. Ma, in grazia, di quale opinione si parla? Dell'opinione liberale? Oh! si disinganni l'onorevole Boggio, se crede che l'opinione liberale d'Europa possa mettersi contro di noi per questa legge. L'opinione di tutta l'Europa liberale farà alto plauso invece a quest'atto di giustizia che andiamo compiendo. Siatene certi.

Guardate la Svizzera. Quantunque più piccola e più povera di noi, essa pure non va tanto paurosa nelle civili riforme; ma va fino ad escludere il clero da ogni ingerenza nell'amministrazione civile e dall'insegnamento. Il solo fatto di essere prete basta colà per essere escluso dall'insegnamento nazionale.

Chi ha già il privilegio del pulpito e del confessionale, non può aspirare colà anche alle cattedre dello Stato.

E l'Europa liberale non si allarmò per questo, nè si volse a combattere la Svizzera. Tutt'altro. L'Europa, anzi, fece alto plauso a questo proposito che ha la Svizzera di andar oltre in queste civili riforme, ed è ciò appunto che fa la sua forza.

Chè, se si parla dell'Europa reazionaria, non ho che a ripetere ciò che dissi or ora, cioè che essa non ha bisogno di questa legge per mettersi contro di noi.

Faceva considerare da ultimo l'onorevole Boggio che questa legge ci allontanerebbe dal compimento dei nostri destini, cioè da Roma.

Ma perchè? Mancano forse altri e ben più seri ostacoli sulla via che deve condurci a Roma? Od è il signor Boggio così impaziente d'arrivarvi, d'aver paura di essere arrestato dal piccolo sassolino che con questa legge gli possa capitare tra i piedi?

Ma se ha questa paura, che cosa avrà detto egli

quando il ministro Siccardi ha proposto la sua modesta e tarda legge di abolizione del foro ecclesiastico, per cui i preti pur mossero tanto scalpore?

Che cosa avrà detto egli quando si passarono così audacemente i confini della Cattolica e si fece l'annessione delle provincie che al Pontefice erano sottomesse?

Vede dunque l'onorevole Boggio che al confronto di questi grandi fatti, i quali, se non erro, ebbero il plauso e fors'anco l'incoraggiamento suo, la piccola riforma che oggi vogliamo compiuta, non può assolutamente mettere ostacolo al compimento dei nostri destini.

Badi bene la Camera a quello che fa. Non si tratta di una legge di rappresaglia, come taluno volle insinuare; no, ma è un compimento di giustizia, è un dovere d'eguaglianza, e guai a noi se non la votassimo!

Ricordi per un momento la Camera come questa legge venne presentata. L'anno scorso, quando si votava la legge sulla leva, vi fu un deputato che, compreso della convenienza di fare quest'abolizione, presentò un articolo aggiuntivo, col quale appunto si proponeva ciò che ora si vuole colla legge in discussione. La Camera non accolse mai con maggior favore alcun'altra proposta; e quando io, in seguito alle savie osservazioni del signor ministro della guerra, ho creduto mio dovere di ritirare il mio articolo di legge, da varie parti sorsero a gara gli amici miei, impazienti di propugnarlo per conto loro. Quando però anch'essi, persuasi delle buone ragioni del signor ministro, hanno desistito, non volendo io che il singolare favore con cui venne accolta la mia proposta fosse indarno, mi sono permesso di presentare un ordine del giorno in cui invitava appunto il Ministero a presentare questa legge. Ebbene, la Camera, posso affermarlo, votò quell'invito all'unanimità. Dico all'unanimità, perchè degli attuali oppositori il signor Cantù non era ancora fra noi, ed il signor D'Ondes-Reggio, come avete inteso, dichiarò che avrebbe votato per la soppressione di questo privilegio quando il clero fosse ammesso al diritto comune. Fatto sta che se non fu votato all'unanimità, lo fu però alla quasi unanimità. Per il che riesce manifesto che il signor ministro, presentando questo progetto di legge, non ha fatto che accondiscendere, com'è dover suo, ad un solenne invito della Camera. Ebbene, pensate che cosa accadrebbe, se lasciandovi sedurre dalle considerazioni... (*Voci da tutte le parti: No! no!*)

Per tante esclamazioni vedo con somma mia compiacenza che il temuto pericolo non sussiste; e quindi io cesso subito dal parlare. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato Boggio presentò il seguente emendamento all'articolo 1°:

« A datare dal 1° gennaio 1866 sono abrogati gli articoli, » ecc., come sta scritto nel progetto di legge.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Leopardi.

Voci. Ai voti! La chiusura!

LEOPARDI. Quando io chiesi la parola aveva in pensiero di rispondere ai due splendidi e lunghi discorsi detti l'uno dall'onorevole Cantù, l'altro dall'onorevole D'Ondes-Reggio. E comechè quei due discorsi fossero invero estranei alla legge che ci occupa, mi pareva che non convenisse lasciarli senza risposta.

Ma poi l'onorevole guardasigilli rispose molto energicamente e categoricamente alla parte, direi quasi, teologica e dommatica del discorso dell'onorevole D'Ondes-Reggio senza però dare, se non m'inganno, una risposta adeguata al discorso frizzantemente storico dell'onorevole Cantù, e desidererei... (*Rumori d'impazienza — Appello ai voti*)

Ma veggio che la Camera è stanca (*Sì! sì! — Bravo!*) e volentieri riserbo ciò che mi proporrei di rispondere ora a qualche occasione più propizia.

Molte voci. Bravo! Benissimo! La chiusura! Ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

PASSAGLIA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Il deputato Passaglia ha la parola contro la chiusura.

PASSAGLIA. Quantunque io sia alienissimo dal volere oppugnare recisamente la legge per ragioni che mi sembrano gravi, e che mi farei ad esporre quando mi fosse consentito un breve ragionare, nulla ostante stimo che la chiusura non sarebbe di presente matura; imperocchè tra il respingere la legge e l'accettarla tal quale viene presentata, può darsi alcun che di mezzo, il quale, mentre da una parte soddisfa alle giuste esigenze del Governo e dei presenti principi di civiltà, per l'altra non osteggi non dirò i diritti, mi contenterò di dire certe convenienze, certe opportunità, le quali possono considerarsi non meno inverso dell'Italia nostra, che vogliamo concordemente compiuta, che inverso dell'Europa, la quale non ci guarda tutta con occhio benevolo. Però domanderei che, sospendendosi la chiusura, mi sia consentita la facoltà di proporre l'uno o l'altro temperamento, che vorrei credere non ispiacevole nè al Governo, nè al chiericato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti...

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARI. Siccome la Camera ha stabilito il precedente che, quando si chiude la discussione, si intenda chiusa anche per il relatore della Commissione, io prego la Camera perchè prima di pronunciare la chiusura, voglia avere la compiacenza di accordare la parola all'onorevole relatore, onde esprima i sentimenti suoi non solo, ma anche della Commissione, la quale finora non venne ascoltata.

Io rivolgo alla Camera questa preghiera; se essa non vuole accoglierla, io non ho nulla a dire.

Voci. Sì! sì! Parli!

2^a TORNATA DELL' 8 LUGLIO

PRESIDENTE. Domando alla Camera se consente che parli il relatore.

Voci. Sì! sì! Parli!

PRESIDENTE. Dopo delibererà se vuole continuare la discussione o chiuderla.

FERRACCIÙ, relatore. Se io vi dicessi, o signori, che le mie convinzioni sono sempre le stesse, quelle stesse che io mi aveva prima della discussione, e che non pertanto provo molta ripugnanza a parlare, vi direi esattamente il vero.

Gli oratori che mi hanno preceduto furono tutti eloquenti; e dopo tanta eloquenza mi sento quasi mancare l'animo. Pure, dovendo in qualche modo adempiere all'ufficio di relatore, sarà mestieri che io dica una parola, e la dirò.

Signori, non parlo cose nè ignote, nè nuove. Il regno d'Italia, voi lo sapete, si fonda in libertà, in giustizia ed eguaglianza. Sono cotesti, a non dubitarne, i principii ai quali s'informa il suo politico ordinamento. Segregarne alcuno sarebbe toccare alle condizioni della sua esistenza, sarebbe detrarre all'integrità di quei diritti che ne costituiscono la base. Lo Statuto, che ne è la formola, li compendia in modo chiaro e preciso, li enuncia, li consacra solennemente come diritti comuni a tutti i cittadini dello Stato.

Il suo dettato è abbastanza semplice: non favori, non preferenze lesive, non esenzioni, non famiglie, non classi privilegiate. Non riconosce che cittadini, e soli cittadini aventi la natura per madre, l'unità per vincolo. Epperò, sacro a ciascuno lo sviluppo razionale della propria personalità nelle varie sue manifestazioni, dichiara tutti eguali dinanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo, qualunque il grado.

Come vedete adunque, o signori, per i cittadini del regno italiano, l'eguaglianza non è un diritto puramente astratto, è una verità costituzionale, una condizione del loro modo di essere.

Non vorrei per altro che si desse alle mie parole un significato che non è nelle mie intenzioni. L'eguaglianza, come io la intendo, non ha da essere illimitata ed assoluta. L'eguaglianza assoluta non si trova nell'ordine legale, per la stessa ragione che non esiste nell'ordine naturale. Io accenno all'eguaglianza dei diritti e dei doveri in quanto è conforme all'indole dell'uomo, in quanto si concilia colla natura delle cose. Fino a certo punto disse bene chi disse che la vera eguaglianza consiste a trattare inegualmente esseri non eguali.

Sotto questo punto di vista io combatto tutti i privilegi attizi, tutte le disparità create dalla legge con offesa delle altrui ragioni. Imperocchè la legge, dovendo essere la giusta e fedele espressione del diritto a cui debbonsi misurare le cose come a regola fissa, non vi ha nulla di più irrazionale, nulla di più contrario alla giustizia, quanto il creare delle eccezioni le quali stabiliscano come stretto dovere negli uni, e diritto esclusivo negli altri ciò che è diritto e dovere per tutti. Eguaglianza dunque nella legge, e davanti alla legge, ecco la regola suprema. Il voler passare questo segno, il pre-

tendere che ogni differenza sparisca tra gli uomini, che tutto sulla terra si riduca ad eguale misura, sarebbe disconoscere la forza dell'attività umana, sarebbe arrestare il principio dell'umana libertà nei suoi sviluppi e nelle sue applicazioni ai fini razionali della vita; sarebbe insomma un voler distruggere in nome dell'eguaglianza l'eguaglianza essa stessa, la libertà e la giustizia. I principii, o signori, non sono l'esagerazione dei principii.

Queste dichiarazioni premesse, ritorno sul cominciato, e, per prima cosa, io domando: v'ha egli una ragione plausibile per la quale, tra le varie classi dei cittadini dello Stato si possa usare, a parità di cose, una diversità di trattamento? Si può egli, senza lesione degli altrui diritti, formare una classe di puri gaudenti senza obbligo di sorta? Pare a me che il solo enunciare la questione sia lo stesso che risolverla.

Il potere supremo non ha il diritto di stendere la mano sulle altrui sostanze, e molto meno sulle persone senza provata necessità. Ed egli viola evidentemente questo canone sociale ogni qualvolta consacra un privilegio; imperocchè quanto più restringe la cerchia degli obbligati, tanto più accresce la somma degli obblighi; e quest'accrescimento importa una maggiore gravanza, una vera ingiustizia che per favorire gli un ricade a danno degli altri. Sia pure quello che si voglia, ma io non intendo quella società, in cui parecchi degli associati si propongono di partecipare agli utili senza punto soggiacere ai pesi. Questa, o signori, è ben altro che associazione d'uomini, è società leonina.

Ma veniamo un po' più dappresso alla questione. Ponete caso che il legislatore renda immuni dall'obbligo della leva tutti coloro che aspirano al ministero dei culti. Ebbene, per tal guisa, o voi, ad una occasione data, lascierete di provvedere alle esigenze della nazione per difalta di mezzi, o cercherete di prelevare questi stessi mezzi da un'altra classe di cittadini, che è quanto dire, imponendo alla medesima quei carichi, che avrebbero dovuto sopportare i favoriti dalla legge. Quindi di queste due una: o mancare agli obblighi di buon governo, locchè suona immoralità, od aggravare gli uni per vantaggiare gli altri, e ciò è flagrante ingiustizia.

Mi direte che la nostra politica tradizionale, la società istessa reclama questo provvedimento. Io non lo credo. La politica non ha un carattere d'immobilità, ma siegue lo Stato nelle sue tendenze, ne'suoi bisogni, nel suo progressivo esplicamento, e con esso stesso si modifica, si trasforma, si perfeziona. Tutt'altra politica è politica falsa, che si adagia nel passato e diventa stazionaria senza riguardo ai tempi, senza vantaggiarsi mai dei nuovi elementi creati dalla civiltà. Questa, o signori, non è la guida del giusto, è lo strumento del despota. La vera politica si puntella sui principii fondamentali del diritto, e combinandoli coi fatti, sceglie i mezzi più acconci all'attuamento dell'ordine pubblico, conforme allo scopo sociale. La società non richiede altrimenti: e lo Stato adempie davvero alla propria mis-

sione quando ne seconda i fini, e ne prepara ed agevola il compimento, applicando imparzialmente la giustizia.

Signori, tutte le istituzioni sociali, sieno esse religiose, scientifiche, o di altra natura, devono potersi muovere liberamente secondo il principio animatore della loro attività: ma nessuna deve uscire dalla propria sfera, ed invadere od assorbire le funzioni dell'altra. Se vi fosse preponderanza, vi sarebbe squilibrio, vi sarebbe turbamento d'ordine, non vi sarebbe più quell'insieme, quel nesso armonico ed uno al quale debbono tutte amicamente cospirare. E codesto sovvertimento di principii e di cose riuscirebbe ancor più grave se si verificasse come una specie di condiscendenza per parte dello Stato, se lo Stato cioè si mostrasse deferente più verso questa che quella istituzione; giacchè per tal modo scomponendo esso medesimo gli elementi del proprio organismo, ne fermerebbe il moto.

Voglio dire con ciò che la società religiosa, come la scientifica, od un'altra qualunque, deve godere di tutta la sua libertà d'azione, di tutta l'indipendenza per potersi svolgere compiutamente secondo la specialità del suo scopo; ma non può pretendere che il potere politico sviato, per avventura, dietro a particolari simpatie si faccia violatore di quella personalità che si concreta nello Stato, e che lo Stato medesimo è chiamato a garantire in nome della coscienza pubblica.

Non vi ha dubbio che il diritto di associazione è un diritto sacro, incontestabile; ma questo diritto, che si coordina naturalmente col bene comune, non può non essere temperato dalle circostanze, dalle naturali esigenze, dalle necessità del consorzio. Epperò, se tutte le utili associazioni hanno diritto di esistere, di svolgersi, di perfezionarsi, e d'invigorirsi nella grande associazione dello Stato, nessuna può togliere a questo gli elementi della sua forza, nessuna può spogliarlo dei mezzi di cui ha bisogno per garantirle tutte, nessuna infine può creargli ostacoli onde provveda in modo sicuro ed efficace alle condizioni della propria esistenza.

Or bene, se questo è vero, ed è verissimo, come si spiega che la società ecclesiastica pretende alla legittimità di un privilegio, che limitando l'azione dello Stato, lo metterebbe in condizione di mancare ai principali suoi uffici? Per verità, se egli privilegiasse in modo esclusivo la società dei culti, si renderebbe sovrannamente ingiusto e parziale verso il culto delle scienze e delle arti cui toglie i propri adepti; non meno ingiusto, nè meno parziale verso l'industria, il commercio e l'agricoltura, cui toglie le braccia più operose.

Se poi volesse trattare tutti quanti con eguale misura privilegiandoli tutti, rischierebbe niente meno che la sua esistenza. Egli è vero che lo Stato ha obbligo di garantire con ogni poter suo lo sviluppo di tutti i suoi elementi, ma esso ha un altro dovere supremo, senza il cui adempimento nulla è sacro nel cittadino convinto, nè religione, nè scienza, nè arti, nè industria, nè

commercio, il dovere cioè di non lasciarsi contaminare dagl'impuri contatti dello straniero, il dovere di rivendicare la propria indipendenza, di custodirla e farla rispettare così all'interno che all'estero. Contro questo dovere non è obbiezione che regga. Vi ha egli chi contrasti al medesimo sotto il pretesto di un sentimento religioso? Ebbene costui non ha religione. Chi spezza i suoi rapporti colla patria, non può averne con Dio.

Se non si fosse fatta una deplorabile confusione d'idee e di cose, se non si fosse confuso il sacerdozio con la semplice aspirazione al medesimo, nè identificata la religione con la gerarchia della Chiesa e col ministero dell'altare, non si sarebbe forse venuti a declamare così irosamente contro una modestissima riforma che è richiesta dal tempo e comandata dalla giustizia. La religione, o signori, è al di sopra di ogni mondana istituzione; essa non dipende nè da principii, nè da papi, nè da preti. Sta negli ordini della natura: e la sua legge è scritta nel cuore e nella mente di tutti. È la legge degli esseri intelligenti nei loro rapporti di unione con la causa prima.

Il sacerdozio, che naturalmente tien dietro al suo esteriore sviluppo in società, è una sublime funzione, o, come piace all'onorevole Cantù, una magistratura che si esercita in nome dell'associazione dei credenti, un mezzo efficace di manifestare con segni visibili la loro fede con Dio, ma non è la fede essa stessa, non è la religione. La religione non risiede e non può risiedere in alcun ente collettivo. I suoi rapporti sono personali a ciascuno; sono affatto indipendenti da ogni umana podestà, da ogni politica istituzione.

A che dunque tante ire contro l'atto legislativo che stiamo per fare, se, ben considerato il medesimo, non è che un ritorno alla regola? Se non offende punto nè il sacerdozio, cui non si tocca, nè la religione che sfugge di natura sua ad ogni maniera di costringimento?

L'onorevole Cantù, avvisandosi forse di combatterci sopra terreno che non è il nostro, da quell'ottimo maestro che egli è, ci ha fatto una splendida lezione storica di cui gli sappiamo grado: ma egli si tenne talmente sulle generali, che non produsse un solo argomento col quale possa dirsi di avere attaccato nella sostanza la proposta del Governo. Il suo discorso, più che altro, fu una continua esortazione ad amicarci il clero, un appello, starei per dire, alla nostra generosità quasi volessimo tiranneggiarlo. Noi commendiamo altamente codesti suoi uffizi di pietà; ma non possiamo non rammentargli che la prima pietà negli uomini consiste a serbare illesa la giustizia, onde non accada che, per voler essere pietosi verso gli uni, si venga poi ad essere spietati ed ingiusti verso gli altri. (*Bravo! Bene!*)

Ed è appunto usando questa pietà, serbando questa giustizia, che noi ci occupiamo di preparare in tempo al vecchio Attila, non già un'aringa, come sarebbe desiderio dell'onorevole Cantù, ma una scorta d'onore per ogni caso che dal nuovo Leone, o dai suoi Leon-

cini venisse invitato a ripassare il Mincio. (*Risa d'ap-
provazione*)

Non mancava per altro chi soccorresse d'argomenti le escursioni storiche dell'onorevole Cantù; e l'onorevole D'Ondes-Reggio, che stavasi naturalmente alle riscosse, venne avanti con buon corredo, facendosi forte soprattutto del diritto canonico e dell'antichissima disciplina della Chiesa. Ma l'onorevole D'Ondes-Reggio non mi pare sia stato molto felice nella scelta de' suoi mezzi d'attacco.

Egli sa, meglio che io non sappia, che nei primi secoli del cristianesimo, quando la Chiesa militava sotto il vessillo dell'eguaglianza, non esistevano nè immunità, nè ambizioni d'immunità. Erano i tempi della virtù evangelica, nei quali Tertulliano si gloriava di dire che nessuno adempiva così fedelmente ai carichi pubblici come i seguaci di Cristo. Le immunità vennero dappoi colle aspirazioni di casta, e tutte, o quasi tutte abusivamente. Appena è che io accenni come la pertinacia nell'abuso servisse a mantenerle intatte, ad accrescerle, a farle mano mano sanzionare con apposite leggi. Non è mio intendimento di fare digressioni. E però, tenendomi strettamente alla questione, mi contenterò di accennare per quant'è del caso nostro, che, se dai primi imperatori cristiani si riconosceva nei vescovi, come attribuzione loro propria, la facoltà di ordinare i chierici e di fissarne il numero, questa facoltà, che era pur comune ai capi delle sinagoghe, andava soggetta nell'interesse dell'impero a limitazione, in quanto, cioè, poteva sottrarre i cittadini al servizio militare od amministrativo. Era una facoltà di scelta che si esercitava soltanto sui poveri, giacchè gli aventi qualche fortuna (bastavano 300 soldi), gli aventi qualche fortuna non potevano essere ammessi al clericato, se non cedendo il loro patrimonio alla curia, oppure surrogando in loro vece un altro individuo capace, il quale assumendo l'impegno di soddisfare i carichi del surrogante, ne dovesse ad un tempo raccogliere i beni.

Basta aprire il Codice di Teodosio, e leggere alcuna costituzione di Valentiniano III per essere persuasi di questa verità.

I padri della Chiesa non dovevansi punto di codeste leggi. Già professori fedeli di una religione che comanda di dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che di Dio, sapevano essi come il fondatore della medesima non ripugnasse di pagare il censo, e lo pagasse di fatto per sè e per san Pietro; come gli apostoli predicassero l'osservanza della legge romana, e come, salvo l'esercizio del culto, unica legge dei cristiani fosse l'obbedienza, la fedeltà all'imperatore. L'imperatore, diceva san Gregorio, non sovrasta solo ai militi, ma eziandio ai sacerdoti.

Nè a ciò contraddice il fatto messo innanzi dallo stesso onorevole D'Ondes-Reggio. Non vi ha dubbio che in sul finire del secolo VI, e precisamente nell'anno 592, l'imperatore Maurizio vietò ai soldati d'abbracciare lo stato clericale o monastico prima di terminare

il loro servizio. Non vi ha dubbio neppure che il Pontefice di quel tempo reclamò contro tale divieto, siccome quello che, secondo lui, chiudeva le porte del paradiso a moltissima gente; ma è altresì indubitabile che lo stesso Pontefice ne' suoi medesimi reclami fece atto di vera sudditanza verso l'imperatore. Vi riporto testualmente le sue parole:

« Io, diceva egli scrivendo al principe, io sono stato sommerso ai vostri ordini, ho divulgata la vostra legge nelle diverse provincie; vi ho esposto che la medesima non si accorda colla legge divina. Ho dunque compiuto il dover mio da una parte e dall'altra, poichè ho obbedito all'imperatore, ed ho espresso i miei sentimenti per l'interesse di Dio. »

Può egli l'onorevole D'Ondes-Reggio desiderare una più esplicita dichiarazione?

Mi dirà che il Santo Padre ritenne la legge dell'imperatore come ripugnantesi a quella di Dio; ma san Gregorio Magno che era uomo troppo giusto per eccitare i militi alla diserzione sotto il pretesto di una vita più perfetta, come per esser logico dovrebbe conchiudere l'onorevole D'Ondes-Reggio, san Gregorio Magno, io diceva, che era uomo giusto, era pure intelletto abbastanza sagace, per non vedere che il monacismo, se non era il solo mezzo che potesse condurre al cielo, era per altro quel genere di vita che implicando per eccellenza il disprezzo delle terrene cose, riesciva mirabilmente a confermare i neofiti nella fede, e ad incarnare con splendidi atti di carità e d'abnegazione le sante massime del Vangelo.

Una difficoltà più seria vuolsi trovare nel primo articolo dello Statuto. E veramente i termini onde è concepito sono tali che, presi così alla sfuggita ed in astratto, potrebbero lasciar qualche dubbio. Ma per poco si voglia penetrarne lo spirito e l'economia, il dubbio svanisce d'un tratto. « La religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati. » Ecco i suoi termini. Che mai si vorrebbe dedurne? Una religione dominante e coattiva nel suo esercizio, una religione di diritto per la quale ogni cittadino debba esser costretto alla professione di una data credenza, e debba per contro essere punito se ne professi un'altra?

Io credo che nessuno dei miei onorevoli contraddittori sarebbe disposto ad accettare questo significato empicamente tirannico e sovversivo.

Lo Statuto, guarentendo ai cittadini l'esercizio dei culti non cattolici, assicura per ciò stesso il principio della loro libertà di coscienza; imperocchè, quando tutti sono liberi nello esercitare più l'uno che l'altro culto, non vi ha chi non vegga nessuno potersi costringere ad una professione di fede che non sia quella del cuor suo.

Or bene, partendo da questo principio che è chiaro, preciso, incontestabile, qual è la conclusione che logicamente ne deriva? Cotesta e non altra: che, vale a dire, il legislatore intese fare una semplice dichiarazione di fatto; che volendo esso rendere omaggio alla

religione della sua famiglia e della maggioranza dei suoi sudditi, ritenne la medesima siccome quella che era prediletta dal suo Governo, e di cui lo stesso Governo dovesse valersi con preferenza ed esclusione d'ogni altra nelle rappresentanze ufficiali e nelle partecipazioni a qualunque atto religioso. Niente più, niente meno. Ed il solo fatto di non essersi per intero riprodotta nello Statuto la disposizione consegnata nell'articolo 2 del Codice civile, cui accennava nel suo discorso l'onorevole deputato Cantù, per la quale disposizione, già tolta di mezzo ed abrogata, il Re si dichiarava protettore della Chiesa e promotore ad un tempo della osservanza delle sue leggi, questo solo fatto, io dico, dimostra insino all'evidenza che chi inaugurava il nuovo regno della libertà e della giustizia non potè avere altra intenzione se non quella che fosse conforme al diritto più sacro dell'uomo ed ai portati del tempo e della civiltà.

Del rimanente, se vogliamo parlare con rigore, lo Stato come Stato non ha e non può avere una religione; e se comunemente si dice che ne abbia alcuna, in tanto si dice, in quanto essa è professata dai suoi cittadini. Io non ho bisogno di ripetere ancora una volta che la religione è tutta individuale, e che l'individuo nell'entrare a far parte di una civile comunanza, se riconosce come giusta limitazione delle sue facoltà naturali tutto ciò che è necessario al conseguimento dello scopo comune, non distrugge con ciò nè la sua individualità, nè i suoi diritti, e molto meno fa getto della parte più nobile di sé stesso, della potenza cioè d'innalzarsi liberamente a Dio, e di poggiare col suo intelletto e col suo cuore nelle purissime regioni del vero e del buono. (*Segni di approvazione*)

Come vedete adunque, o signori, se l'articolo 1° dello Statuto non si dovesse intendere nel senso dianzi espresso, bisognerebbe rinnegare lo Statuto medesimo e i diritti che vi sono consacrati. Starei anzi per dire che intendendosi diversamente, bisognerebbe ritenere che la religione difesa dall'onorevole Cantù e dall'onorevole Mazziotti non è veramente la religione che essi chiamano dello Stato.

Se ben mi ricordo, l'onorevole deputato Giorgini in un suo pregiato discorso pronunziato, non è molto, alla Camera, usciva in queste parole:

« Se mi fosse provato che vi è una religione, la quale per vivere ha bisogno del sacrificio non dirò di un popolo, ma di un uomo solo; che ha bisogno d'impedire il suo progresso, di inceppare la libertà, di tarpare le ali al genio, di reprimere gli slanci più generosi del cuore, io direi che quella religione è falsa, che non è l'opera di Dio, perchè Iddio vuole la verità, la giustizia, la libertà, il progresso delle nazioni. »

Queste parole furono accolte con plauso dalla Camera e furono eziandio lodate da quei giornali che presero a censurare il suo discorso.

Ora io domando: se comparisse una religione, la quale, come pensano l'onorevole Cantù e l'onorevole Mazziotti, contestasse all'Italia il diritto di valersi dei mezzi

che ha in poter suo per costituirsi e perfezionarsi, una religione che volesse vivere di favori, di esenzioni, di privilegi, con sacrificio dell'altrui libertà e con detrimento della giustizia e dell'eguaglianza, che cosa mai dovrebbe inferirsene?

Evidentemente, a senso dell'onorevole Giorgini, che cotesta è una falsa religione; a senso dell'onorevole Cantù e dell'onorevole Mazziotti, che la religione cattolica, da loro difesa, non vuole nè l'Italia costituita, nè la giustizia, nè l'eguaglianza fra gli Italiani, ed a senso mio, che eglino, per ciò stesso, non sono cattolici niente affatto. (*ilarità — Bravo!*)

MAZZIOTTI. Domando la parola per un affare personale! (*ilarità prolungata*)

FERRACCIÙ, relatore. Protesto che non ho voluto offendere chicchessia.

Voci. No! no!

FERRACCIÙ, relatore. La vera religione, o signori, la religione che è ordinata da Dio, non può disvolere nè contrariare i mezzi di cui dispone lo Stato per l'adempimento dei suoi fini, per la costituzione e conservazione della sua potenza ed unità, per l'uso legittimo della sua autonomia, per l'esercizio, insomma, de' suoi diritti, che sono i diritti dell'uomo, di cui assume la personalità. Essa, come forza motrice dell'individuo, deve spingere il medesimo nella direzione del suo perfezionamento, deve mantenere vivi i suoi rapporti morali col prossimo e con Dio, deve sanzionarli colla divina sua ispirazione; ma non può nè deve in alcun modo impedire allo Stato di regolare le cose sue in quanto si connettono con le condizioni della sua vita politica e civile, col suo principio d'ordine, che è voluto dalla Provvidenza siccome parte di quella economia onde si regge l'universo.

Quindi ne segue che il sacerdozio, senza pervertire l'opera di Dio, senza falsare il sentimento religioso, di cui è ministro, non può sottrarsi all'obbedienza delle autorità costituite, e vi deve anzi stare sottomesso in tutto ciò che può aver tratto a Governo. Bisogna non dimenticare che il suo ministero, che è ministero di pace, d'amore, di carità, si restringe quasi, direi, unicamente alla coscienza dell'uomo interiore, e che cessa proprio là, dove incomincia l'imperio della legge sulla condotta del cittadino.

Importa moltissimo ritenere che la sua indole non s'intende cambiata per questo solo che operi a nome della Chiesa, della società religiosa, della comunione dei fedeli. Esso, in sostanza, non è che l'organamento esteriore del sacerdozio individuale, giacchè in tutti gli atti che hanno per iscopo d'operare l'unione con Dio, ogni uomo è prete, come disse l'abate Lamennais.

Ora, siccome lo Stato, quantunque non possa esercitare nessun atto della sua podestà rispetto all'uomo religioso come tale, in quanto, cioè, si aggiri nella sfera della propria libertà di coscienza, può non di meno sottoporlo all'imperio della legge in tutti gli atti della vita che hanno rapporto colla civile comunanza

2^a TORNATA DELL'8 LUGLIO

di cui fa parte; così lo Stato medesimo, salva sempre la libertà di coscienza, è in pieno diritto di portare la sua azione sopra tutti gli associati a scopo religioso, qualunque sia la denominazione sotto la quale si trovino associati.

Questo mio modo di ragionare, o signori, vi apprende facilmente quale concetto io abbia della formula *libera Chiesa in libero Stato*, e vi dà pure la chiave per concludere che le competenze di una nazione sono imprescrittibili, e non vanno scemate per un fatto qualunque di una o più generazioni passate. La generazione vivente ha sempre il diritto di governarsi a suo modo, secondo le esigenze de' tempi e il progresso de' lumi.

Meno gravi, per quanto almeno io posso giudicarne, mi paiono le altre obiezioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio. Egli vorrebbe non si negasse ai preti ciò che si concede agli altri cittadini. Veramente non sarebbe il caso di entrare in simili disquisizioni; tuttavolta, non senza fargli notare che noi parliamo unicamente degli aspiranti al ministero dei culti, gli risponderò assai breve che i preti sono gente votatasi spontaneamente a Dio, gente consacrata esclusivamente al servizio del Signore, e che per conseguenza egli non dovrebbe mostrarsi troppo sollecito di implicarli in cure secolari e di circondarli per tal modo da tutte le tentazioni degli onori e degli interessi mondani.

Il ministero dell'altare, che è abbastanza sublime, non potrebbe da loro esercitarsi con frutto sopra i diversi partiti se si dovesse spogliarlo del suo immortale e celeste prestigio, accumulandolo cogli ordini temporali della terra. Nei preti si ha da richiedere molto zelo e molto raccoglimento, affinchè possano con santo trasporto adempiere degnamente all'augusta loro missione. Ond'è che il loro primo dovere si è quello di non attaccarsi che a Dio, e di non aver altra cura che quella del suo servizio. Basterebbe che l'onorevole D'Ondes-Reggio si piacesse di consultare le regole nei diversi tempi stabilite dai concili e dai papi, e segnatamente da Pio V, da Urbano VIII, dai due Benedetti XIII e XIV, e da altri molti per sapere che il prete ha da essere tale quale intende di essere nel ricevere la sua prima tonsura. Il Signore, dice egli, nell'accostarsi a questo primo grado del clericato, il Signore è la porzione dell'eredità che mi è toccata in sorte; voi, mio Dio, me la restituirete.

Vede pertanto l'onorevole D'Ondes-Reggio che le nostre leggi sono in questa parte assai più larghe delle regole canoniche, le quali schiudendo le porte del sacerdozio a tutti coloro che vi aspirano, null'altro fanno loro sperare, tranne l'eredità del Signore, che è quanto dire, l'eredità di colui il quale, predicando alle genti di non far tesori che in cielo, dove la tignuola non guasta, non volle saper punto nè del regno, nè degli uffizi di questo mondo.

Se dunque vi ha un rimprovero a farsi, questo rimprovero, per una parte ben piccola, ma in senso ben diverso, toccherebbe a noi che colle nostre leggi ci

permettiamo alcuna volta di solleticare i preti ad uscire dalla cerchia delle loro funzioni religiose: nella massima parte poi toccherebbe all'onorevole D'Ondes-Reggio, che vorrebbe ad ogni costo distrarli dal loro istituto con una legge diametralmente opposta ai principii che egli medesimo propugna.

D'ONDES-REGGIO. Per un fatto personale, signor presidente.

FERRACCIÙ, relatore. Mancherebbe che io dicessi alcuna cosa intorno a quelle obiezioni che vogliono ricavarci dalla stessa legge sul reclutamento.

Dall'onorevole Cantù si è parlato in confuso di esenzioni di famiglia e di surrogazioni. Potrei rispondere brevissimamente che la necessità di altre riforme non è una buona ragione per respingere quella di cui ora si tratta.

Dirò tuttavolta, per quanto è delle esenzioni di famiglia, che le medesime non sono accordate parzialmente più ad una che ad un'altra classe di cittadini, ma sibbene a tutti i cittadini in massa senza distinzione di sorta. E se non tutti riescono a parteciparne, non devesi ciò attribuire ad un fatto del legislatore che provvede in modo generale e nell'interesse comune; ma invece alle combinazioni del caso, per cui non tutti possono trovarsi nelle previste condizioni. Si ha poi torto a muovere querela su questo punto quando è chiaro che anche gli aspiranti al ministero dei culti possono essere favoriti dalla loro posizione di famiglia, e dal cui seno debbono necessariamente uscire prima di entrare a far parte della famiglia religiosa.

In ordine alle surrogazioni mi permetterete che io parli con qualche riserva. Io non credo sia opportuno di entrare per incidenza nel vivo di una questione, la quale non interessa soltanto l'organizzazione delle nostre forze nazionali, ma lo stato stesso della nostra civile convivenza.

Mi permetterò tuttavolta di accennare quanto basta, onde si vegga quanta circospezione convenga usare nel mettere la mano sopra un sistema di così vitale interesse.

Nelle surrogazioni, o signori, vi hanno degli inconvenienti, ma vi hanno pure dei grandissimi vantaggi. Epperò non è maraviglia se accanto ai nemici che le oppugnano, si trovino eziandio gli amici che ne prendono la difesa.

Veramente, se si volesse argomentare da ciò che più colpisce a prima vista, si dovrebbe concludere che il sistema delle surrogazioni militari non è che un sistema per i ricchi; e per ciò stesso un sistema irrazionale che offende la giustizia e l'eguaglianza. Pure guardando le cose un po' più addentro e considerandole nel loro complesso, si potrebbe venire in opposta sentenza.

Non vi ha dubbio che il ricco, quando non abbia vera vocazione per la milizia, può, a differenza del povero, assai più facilmente liberarsene. Ma questa differenza, questa disuguaglianza che si verifica tra l'uno e l'altro, sta essa nella legge? Evidentemente no. La

legge è uguale per tutti; tratta tutti con uguale misura. La disuguaglianza nasce dalla natura delle cose, nasce dallo stato della società, come attualmente si trova costituita, è una disuguaglianza di fatto, starei per dire, inevitabile. Finchè vi saranno uomini più o meno intelligenti, più o meno attivi, più o meno operosi, più o meno fortunati, di una maggiore o minore robustezza, di una maggiore o minore attitudine al lavoro, vi saranno dei ricchi, vi saranno dei poveri.

Lo Stato deve con le sue leggi adoperarsi per rendere meno sensibili gli effetti di codeste disuguaglianze, ma non può toglierle affatto, perchè non può cambiare la natura dell'uomo.

Vedete dunque, o signori, che per questo verso le censure fatte al sistema delle surrogazioni non avrebbero molto fondamento. Sarebbe a vedere se non ne avessero almeno dal lato della giustizia; e si potrebbe rispondere egualmente di no.

Innanzi a tutto non sarà, io credo, una bestemmia l'affermare che, prendendo le cose come stanno, il sistema delle surrogazioni è, quasi direi, una necessità del consorzio...

Voci a sinistra. Votiamo la legge!

FERRACCIÙ, relatore. Se la Camera vuole votare, io rinuncio volentieri alla parola.

Voci al centro. Parli! parli!

FERRACCIÙ, relatore. Io non ci tengo punto. Parmi per altro che qualche cosa bisogna pur dirla; se poi la Camera vuol chiudere la discussione, io sono a' suoi ordini.

Voci al centro. Parli! parli!

FERRACCIÙ, relatore. Innanzi a tutto, io diceva non sarà una bestemmia lo affermare che il sistema delle surrogazioni, prendendo le cose come stanno, è, quasi direi, una necessità del consorzio. Lo Stato, o signori, ha tutto l'interesse che si svolgano gli elementi di prosperità che in sè racchiude; e che questo svolgimento, sia intellettuale che morale o fisico, abbia luogo senza inciampi e senza eccezioni per la religione, per le scienze, per le arti, per l'industria, il commercio e l'agricoltura, per tutto insomma quel ben di Dio che sta nel dominio dell'uomo, sì che nulla venga sottratto alla potenza del suo intelletto, alla forza del suo braccio. Ma così è disposto in natura che non tutti sono adatti a tutto. Gli è dunque mestieri che abbia ciascuno il suo per potersi liberamente sviluppare secondo le proprie forze.

Ora quando lo Stato, nel provvedere al primo suo bisogno, alla sua difesa, cioè, provvede in modo che ogni cittadino abbia mezzo di applicarsi possibilmente a quel ramo di attività che è più confacente alla sua indole, alla sue inclinazioni, alle sue attitudini particolari, non fa che soddisfare alle esigenze del convito, riparando, in quanto è possibile, a quelle disuguaglianze che sono inseparabili dalla natura umana e per cui altri nasce debole, altri robusto, altri è ingegnoso, altri stupido; l'uno atto alla milizia ed ai lavori

materiali, l'altro alle scienze, alle arti, all'industria. Di talchè, rivolgendosi a tutti i cittadini nello scopo di avere per la sua conservazione uomini forti e capaci di portare le armi, ed agevolando a ciascheduno il soddisfacimento del proprio debito per mezzo della surrogazione, riesce a far sì che sieno conservati nel suo seno i vari elementi di cui ha bisogno pel completo suo svolgimento.

Nè si dica essere cotesto un mezzo ingiusto in quanto al povero, il quale, appunto perchè povero, sarà sempre costretto a pagare di persona, imperocchè, a conti fatti, egli non paga se non ciò che deve, senza risentire alcun gravame dal diverso modo di pagamento degli altri. Tutti pagano ugualmente; e la condizione di colui che paga di persona non si riduce ad altro che ad avere al suo fianco più uno che un altro compagno d'armi, ma sempre un uomo che lo Stato riconosce idoneo e capace di militare sotto le sue bandiere. Si potrebbe pertanto ritenere che col sistema delle surrogazioni non solo non si lede il principio della giustizia sociale, ma si rimedia in qualche parte alle naturali disuguaglianze, lasciando che ciascuno si muova liberamente nella propria sfera, secondo le sue particolari attitudini e le inclinazioni sue.

Come vedete, o signori, io non ho svolto compiutamente la mia idea, l'ho appena accennata; credo per altro aver detto abbastanza onde sia manifesto che la questione delle surrogazioni è questione troppo grave per non doversi seriamente studiare sotto tutti gli aspetti prima di pronunciare un giudizio.

Tutte le altre obiezioni, così almeno io credo, non abbisognano di molto seria confutazione.

Il dire che i poveri, non potendo, per mancanza di mezzi, avere surrogati, non potranno mai aspirare al sacerdozio, è dir cosa che fa torto grandissimo alla società cattolica; dappoichè, animata come dev'essere da spirito di fratellanza e da sentimenti di cristiana carità, non potrebbe abbandonare gli aspiranti al ministero del suo culto senza mancare a sè medesima ed ai precetti del Divino Maestro.

I poveri, o signori, sono sempre stati e, malgrado le prescrizioni del Concilio di Trento che impone l'obbligo di avere il così detto patrimonio ecclesiastico, i medesimi hanno sempre trovato nella pietà dei fedeli quanto era loro necessario per poter essere ammessi a lavorare nella vigna del Signore.

Ho detto che le altre obiezioni non hanno bisogno d'essere confutate. Perdonate, signori, ho commesso uno sbaglio, o, a meglio dire, una dimenticanza. Mi era dimenticato che fra queste obiezioni vi sono pure quelle assai gravi dell'onorevole Boggio. Ebbene, approfittando della mia dimenticanza, ed all'onorevole Boggio non rispondo che una parola, togliendola a prestanza da lui stesso. (*Movimento*)

Ascoltate come nel 1854, dopo aver censurato con ogni maniera di censura tutte le immunità, dopo avere scritto un bel libro per dimostrare che non potevano essere mantenute senza contraddire ai principii procla-

2ª TORNATA DELL'8 LUGLIO

mati dallo Statuto, ascoltate come l'onorevole Boggio si pronunciasse intorno alla esenzione dalla leva, che pure aveva condannato in varie parti del suo libro, quale un privilegio ingiusto e lesivo degli altrui diritti.

Leggo le sue parole:

« Che l'esenzione dalla milizia (egli diceva) sia una graziosa concessione del potere civile, della quale non vi ha esempio presso molti popoli, che pure hanno vanto di religiosi e di liberali, lo dimostra la stessa sua natura; e per conseguenza la revoca assoluta dell'esenzione non avrebbe offeso alcun diritto della Chiesa, ma invece sarebbe stata un'applicazione logica del principio di eguaglianza.

« Fu adunque atto di moderazione lo attenersi ad una semplice riforma. E di cotale moderazione è da tenere tanto maggior conto al Governo ed al Parlamento, in quanto furono più vivi e più energici gli eccitamenti all'abolizione assoluta della dispensa; al quale scopo basti accennare che fu chiesta contemporaneamente alla diminuzione dei vescovadi, alla soppressione di vari ordini religiosi ed all'incameramento dei beni ecclesiastici da 32 Consigli delegati, 117 Consigli comunali e da 20,213 privati cittadini. »

Ora, se nel 1854 dichiarava contrarie allo Statuto tutte le immunità, se non vedeva in esse che una concessione gratuita della quale non si aveva esempio presso molti popoli civili, se si sbracciava a far credere che il Governo ed il Parlamento avevano fatto prova di grande moderazione, tanto più grande quanto più vivi ed energici erano gli eccitamenti d'abolizione, per verità io non intendo come oggi si preoccupi tanto dei giudizi che si possono fare sopra una riforma, la quale, in fin di conto, non è che il promesso compimento di quella che undici o dodici anni or sono, veniva iniziata dal Parlamento subalpino.

Io credo che, dopo le discussioni fatte nel seno di quell'Assemblea, gli animi siensi venuti man mano preparando, e che, dopo due lustri, la opinione pubblica ben lungi dall'aver dato indietro, abbia fatto qualche piccolo passo nella via del progresso. Ciò basti per l'onorevole Boggio.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

FERRACCIÙ, relatore. Qui farei punto al mio dire assai di buon grado. Se non che mi trattiene ancora una difficoltà che non è al tutto priva d'importanza. Vedete, si dice, la vostra riforma è nuova in Europa. Non v'ha Governo civile che l'abbia, nonchè attuata, neppur tentata. Ora come si potrebbe spiegare questo accordo quasi istintivo de' diversi Stati europei nel mantenere la esenzione di che si tratta? Guardate alla Prussia, guardate all'Austria, guardate al Belgio, guardate soprattutto alla civilissima Francia, alla Francia riformatrice: ebbene, tra tante arrischiate novità che essa venne facendo nei momenti di suo maggior splendore, non troverete sicuramente quella che voi volete introdurre. Oh! la vostra legge di riforma, griderebbe l'onorevole Cantù, sarebbe una legge che perseguita il clero; sarebbe una legge di rappresaglia, direbbe l'ono-

revole Boggio. Se così piace ai nostri contraddittori, e così sia, ma non per questo i loro ragionamenti saranno più fondati.

Io già non istarò qui a dire che le condizioni del nostro paese si differenzino alquanto da quelle degli altri: non accennerò neppure che il numero dei preti ecceda di gran lunga i veri bisogni del culto; e molto meno che essi non sieno all'altezza della loro missione; nulla di tutto ciò: coteste io reputo questioni secondarie. Noterò per altro così di passata che non pure la Francia repubblicana, la Francia del 1789, del 1793 e del 1798, ma eziandio la Francia monarchica sotto i suoi antichi re avea fatto legge, la difesa della patria essere un diritto ed un dovere per tutti, e tutti andar soggetti al servizio militare, nessuno eccettuato. Sola condizione, la capacità di portare le armi. Il clero non godere altro vantaggio, tranne quello di farsi rappresentare nell'esercito per mezzo dei suoi protettori (*par des avoués*). Questa, o signori, è storia.

Ma sia pure che ci facciano difetto gli esempi di altre nazioni, e che? Si pretenderebbe forse di giustificare i principii con l'autorità degli esempi? Le nazioni, o signori, possono talvolta imporsi, e fatalmente s'impongono col diritto della forza; ma la forza dei principii non può essere da loro distrutta, nè menomata coi fatti. Ciascun popolo ha il suo genio, il suo modo di essere, di reggersi, di svolgersi, di perfezionarsi; ed il pretendere che l'uno si acconci alla vita dell'altro, anche in ciò che non sia per avventura consentaneo all'indole sua ed ai suoi mezzi di svolgimento, sarebbe lo stesso che volergli fissare i limiti del progresso.

Pur troppo è vero che si è propensi ad imitare, e si imita spesso quanto vi ha di più erroneo in una grande nazione per ciò solo che è grande; codesto non è il nostro compito. Le imitazioni e gli errori hanno pur essi i loro confini come il loro tempo.

Che importa a noi se la Francia rinneghi alcuna volta le sue antiche tradizioni, o l'Austria si ostini nei suoi ordini feudali e nel suo mal governo? Noi non siamo qui per discutere più l'uno che l'altro sistema, e tampoco a scegliere tra più sistemi egualmente cattivi, tra il sistema, cioè, dell'Austria o quello della Prussia, della Francia o del Belgio.

Di estranei ordinamenti non vogliamo occuparci. Noi facciamo legge per l'Italia, e questa legge non ha da essere nè francese, nè austriaca, nè inglese, nè belga, nè prussiana, nè russa. Deve ritrarre alcun che di proprio, deve avere impronta italiana. Vi ha egli ardimento in questo, vi ha orgoglio? È ardimento legittimo, è nobile orgoglio; è l'orgoglio di una nazione che rivendica il diritto di appartenere a sè sola, e nel faticoso cammino di sua unificazione veglia costante a che tutto rientri nei sacrari della giustizia.

Di che dunque vuoi farci rimprovero? Degli intendimenti che noi abbiamo di richiamare le cose ai loro principii? Ma i nostri intendimenti non offendono nessuno; e nessuno può dolersi di noi che operiamo se-

condo le nostre convinzioni, e senza spirito di parte. Non possiamo noi usare della nostra autonomia per regolare le faccende nostre, per dare assetto definitivo ai nostri ordini interni? Siamo noi precipitati sì basso da non aver la coscienza di noi stessi e dei nostri diritti? Si può egli pretendere sul serio che dobbiamo volentieri accettare gli errori e le ingiustizie dei nostri vicini, come forzatamente ne subiamo le conseguenze?

L'Italia, o signori, è stanca omai di togliere a norma, non che le parole, anche gli altrui silenzi. Essa non è più la terra dei morti. La preghiera recitatale un dì dai padroni della vecchia Europa, più che altro, parmi fosse in loro un effetto di presentito risorgimento. Ed ora che essa risorge, e risorge maestosa di decoro e di potenza, non deve far meraviglia se aspiri ad esercitare tra le nazioni della terra il suo antico magistero. La sua missione civilizzatrice ha un glorioso riscontro nelle grandi memorie del suo passato. Epperò, disposta sempre ad imitare gli altri esempi, quando nascono da sani principii, non le si potrebbe far colpa, se alcuna volta si atteggi a maestra, e prenda l'indirizzo per suo conto. Vorrebbe ciò dire che essa ha un concetto compiuto della propria missione, come della propria potenza. E la lotta che in nome della giustizia e dell'uguaglianza si agita quest'oggi stesso contro il principio castale di monopoli e di privilegi ne è già una prova.

Signori, qualunque sia il rispetto dovuto alla grandezza di una nazione ed all'autorità de'suoi sistemi, bisogna non dimenticarci che il primo rispetto per noi consiste nel serbare incontaminato il diritto: è questo il rispetto che c'impone lo Statuto, e per nessun riguardo noi non possiamo, non dobbiamo tenerci dal proclamare altamente ciò che il diritto comanda e lo Statuto consacra. (*Bene!*) Lasciate pure che si gridi allo scandalo e al sacrilegio, questo grido non avrà eco, sarà il grido di chi ostenta religione a fini mondani, sarà il grido di coloro che vogliono serbare intatte le loro immunità a danno dei più. Cancellatele pure coteste immunità, la religione non potrà scapitarne. Le sue basi sono incrollabili come l'opera di Dio. O che? Pretendereste forse di farvene i moderatori? Sarebbe arroganza la vostra, sarebbe empietà. (*Bene!*) Conformare le vostre leggi agli eterni veri della libertà, della giustizia e dell'uguaglianza, ecco il vostro compito; non occupatevi d'altro. Agli interessi di Dio veglia costantemente Iddio. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Dunque adesso metto a partito l'art. 1°.

MAZZIOTTI. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

Mi sono state fatte allusioni. (*Ai voti*)

FERRACCIÙ, relatore. Io dichiaro che non intesi fare alcuna illusione.

MAZZIOTTI. Ma almeno che io possa fare una dichiarazione!

Voci contraddittorie. No! Basta! Parli! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prima metterò ai voti la chiusura sull'articolo 1.

(È approvata.)

Ora che è approvata la chiusura, darò la parola a quelli che l'hanno chiesta per fatto personale; ma prima li prego a significare qual è il fatto personale.

MAZZIOTTI. L'onorevole relatore mi ha accagionato di tre colpe (*No! Oh!*): l'una di proteggere una religione la quale non vuole ed osteggia l'unità italiana...

FERRACCIÙ, relatore. Scusi, non ho parlato in questo senso.

MAZZIOTTI... la seconda è d'ingiustizia, perchè io voglio un privilegio per i chierici; la terza è di non volere la libertà di coscienza.

Io rispondo brevissimamente, primo di tutto che la religione che io ho inteso di difendere è la religione di Cristo, non già quella del Re di Roma, e la difendo appunto per la libertà dei culti che io altamente sostengo (*Oh!*); non sono quindi nè retrivo, nè antiunitario difendendo la libertà dei ministri del culto, e non sono anticattolico essendo unitario e progressista. (*Susurri*) Appunto per questa libertà di coscienza io voglio che il Governo non obbliga i chierici a cose contro il loro stato (*Risa e mormorio*), chè, trovandosi i preti in uno stato eccezionale...

Voci. Sono chierichetti! Non sono preti!

MAZZIOTTI... non è un privilegio che io invoco per loro sostenendo la loro esenzione dalla leva, ma come un'eccezione di dovere, perchè si trovano in uno stato eccezionale di diritti, e bramo questa esenzione per tutti i culti che sono nello Stato, e quindi non è un privilegio, nè un'ingiustizia. (*Bravo! in senso ironico a sinistra*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. L'onorevole relatore ha detto che io ho una colpa. Veramente in non ho ben inteso che specie di colpa egli mi apponesse; ma io certamente ne ho una pei tempi che corrono, e lo confesso apertamente, ho la colpa che voglio, come sempre ho voluto, la libertà in tutto e per tutti, mentre i più di voi vogliono la libertà per sè stessi, e l'oppressione degli altri. (*Vivi rumori — No! No!*)

VIOBA. È lei che dice queste cose, ma intanto sostiene l'esenzione pei chierici.

MICHELINI. E il privilegio è libertà?

PRESIDENTE. Ha terminato?

D'ONDES-REGGIO. Un'altra parola. (*Ilarità*)

Io ho proposto ciò che voi avete già dichiarato di volere, l'attuazione di *libera Chiesa e libero Stato*; ma il relatore, mentre ha passato a rassegna tutto quello che io ed altri prima di lui abbiamo detto, non ha pronunziato una parola su di quell'obbietto, che pure era il precipuo del mio discorso.

Per fermo niuno di voi potrà opporsi alla mia proposta, eccettochè voglia confessare che veramente non si ha avuto mai l'intenzione di metter in pratica quella dottrina, e si è solo messa avanti come un espediente per trarne vantaggio in certi casi. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mi pare che il fatto personale sia esaurito.

2^a TORNATA DELL' 8 LUGLIO

D'ONDES-REGGIO. Finisco dicendo che la libertà sta sulle labbra di tutti, ma nel cuore di pochi. (*Vivi rumori*)

MASSARI. Protestiamo tutti contro queste asserzioni.

Non c'è nessuno che possa arrogarsi il monopolio di sentimenti generosi in quest'Assemblea. (*Bene!*)

PATERNOSTRO. Ognuno ha la sua opinione.

PRESIDENTE. Dopo la votazione degli articoli debbo pregare i signori deputati a volersi fermare nell'aula, poichè, essendo la Camera evidentemente in numero, si potrebbe votare questa legge e quella discussa l'altra sera sulla leva.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Pasaglia:

« *Articolo unico.* Salve tutte le disposizioni precedenti sulla leva militare, non contrarie alla presente legge, verranno eccettuati dalla medesima gli aspiranti allo stato ecclesiastico, i quali, di già designati dal proprio vescovo, testimone della loro probità e vocazione (*Ilarità e rumori*), possano dimostrare:

« 1° Di avere regolarmente compiuto il corso liceale, avendone con onore sostenuto gli esami e conseguito i gradi a termini di legge;

« 2° Di avere un'annua rendita netta vitalizia non minore di lire 500. » (*Conversazioni*)

TORRE. Domando la parola contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha presentato questa disposizione transitoria:

« Restano in vigore i sopraddetti articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854 per coloro i quali, prima della presentazione di questa legge, avessero cominciato lo studio della teologia. » (*Rumori*)

Ora, la parola è al deputato Boggio per isvolgere il suo emendamento.

BOGGIO. Quando udii l'onorevole relatore invocare parole scritte da me dieci anni fa, io provai l'una dopo l'altra tre impressioni diverse. La prima impressione fu quella di dire fra me e me: è ammirevole la pazienza che ha avuto l'onorevole relatore di andare scuotendo la polvere ad un'opera piuttosto voluminosa che ha già due lustri di data.

La seconda impressione fu un po' di inquietudine, non lo dissimulo, perchè voi mi renderete facilmente questa giustizia, coi tempi che corrono, quando un uomo che è nella vita politica si sente minacciato di veder recate in campo tutte le parole che egli abbia potuto scrivere dieci anni addietro, c'è di che provare per lo meno un momento di trepidazione. (*Si ride*)

Ma per buona ventura la terza impressione ha dissipato la seconda, imperocchè quando udii leggere dall'onorevole relatore i passi del libro che io scriveva dieci anni fa in quella parte che riguarda la questione che ci occupa ora, io dissi fra me: l'emendamento che ho presentato questa sera non poteva giungere più opportuno, come pure nol poteva la citazione che del mio libro ha fatto l'onorevole relatore, poichè essa

sarà quella che libererà voi e me dal tedio di un lungo discorso.

L'onorevole relatore ha citato alcuni periodi nei quali io dico che l'esenzione di cui i chierici godono è una graziosa concessione dello Stato; e che quando erasi limitata questa esenzione alla proporzione di un chierico ogni 20 mila abitanti, erasi compiuto un atto di savia politica, un atto di moderazione. Or bene, io faccio appello a quelli fra i miei colleghi che si trovano presenti l'altra sera, e domando loro se uscì una sillaba dal mio labbro la quale contraddica a questi periodi che io scriveva nel 1854.

Esordii l'altro ieri il mio discorso col protestare contro la interpretazione che all'articolo dello Statuto davano gli onorevoli D'Ondes-Reggio e Cantù. E con quella protesta io non faceva che ripetere qui quello che, non da soli dieci, ma ormai da quindici e da sedici anni, io vado dicendo e per la stampa e nella Università.

FERRACCIÙ, relatore. Instava che si togliesse l'esenzione!

BOGGIO. Ed anche nel mio discorso ho detto com'io non neghi allo Stato il diritto di sopprimere assolutamente queste esenzioni, ma ho soggiunto che io credo impolitico il farlo ora, e nel modo proposto in questa legge. E di questa mia persuasione addussi i motivi, che certo la Camera non ha da temere io voglia ripetere questa sera. Mi riferisco in ordine a ciò a quanto dissi nel discorso dell'altro ieri.

Bensi invece debbo fare due avvertenze: l'una è che l'onorevole relatore, il quale ci ha dato saggio stasera di essere così profondo conoscitore e del diritto romano e del diritto canonico, non dovrebbe aver bisogno che io gli ricordassi un certo testo di diritto romano, di cui non citerò la prima parola perchè a primo aspetto esso potrebbe parere non abbastanza parlamentare. (*Si ride*)

Non si deve giudicare, diceva il giureconsulto romano, *nisi tota lege perspecta... Incivile est...* epperò se l'onorevole relatore voleva cogliermi in fallo, doveva per lo meno mettere in avvertenza la Camera che egli citava un libro diretto a svolgere la teoria della separazione assoluta fra la Chiesa e lo Stato, e a dimostrare la possibilità e convenienza di attuare quel sistema di cui più tardi il conte di Cavour ci dava la formola col celebre motto: *libera Chiesa in libero Stato*.

E allora avrebbe la Camera compreso essere cosa logica e naturale si accenni in quei periodi alla cessazione dell'esenzione dei chierici dal servizio militare, mentre qualche pagina più in là si soggiunge che dovrà venir tempo (e l'autore dice nel libro che desidera che sia presto), che dovrà venir tempo in cui, mentre si sopprimeranno in modo assoluto i privilegi della Chiesa, lo Stato rinunzierà a sua volta a quei mezzi eccezionali, a quelle indebite materie non politiche, le quali invece dovrebbero spettare alla sola autorità della Chiesa.

Il che dimostra all'evidenza non esserci fra le opi-

nioni da me formolate dieci anni fa, su questo argomento, e quelle che ora ho espresse, contraddizione di sorta.

Ed è del pari evidente che appunto per le opinioni da me professate nel 1854, ed alle quali il mio discorso di ieri l'altro provò che io rimango fedele, io dovea proporre quell'emendamento che ho presentato e che ora imprendo a svolgere.

Infatti, questo significa il mio emendamento, che, cioè, questa legge si ha da votare sin d'ora; che sin d'ora si proclamerà in principio l'abrogazione della esenzione dei chierici dal servizio militare, ma significa altresì che per togliere alla legge ogni carattere di precipitazione e di rappresaglia, la cessazione di fatto di questa esenzione avrà luogo col 1° gennaio 1866.

E questo è appunto il corollario pratico del discorso che vi ho fatto l'altra sera.

In esso io vi ho detto che respingo questa legge perchè la credo impolitica in questo momento, per la pessima impressione che farà e sulle classi meno agiate del regno e sulla opinione pubblica europea. (*Rumori*)

Signori, voi avete le vostre idee, voi avete la vostra opinione già fatta, e ne daste la prova stasera coll'accoglienza fatta sin anche al discorso del vostro Macchi, ma voi non potete, voi non dovete impedire a me di avere una opinione mia e di francamente esprimerla.

Io sono convinto che il provvedimento che vorreste sancire con questa legge è immaturo; io sono persuaso che questa legge avrà conseguenze politiche molto nocive ai veri interessi del paese.

Io persisto, malgrado le vostre proteste, in questa mia opinione e sono persuaso che voi sarete abbastanza giusti per non fare violenza alla mia libertà di opinione e di parola.

Io persisto in queste mie convinzioni appunto in conseguenza dei miei precedenti, che l'onorevole relatore vi ricordava questa sera: e sono in esse viepiù confermato dal raffronto tra le circostanze di fatto che nel 1853 si producevano in occasione della prima riforma della legge sulla esenzione dei chierici della leva, e le circostanze così diverse che si producono ora in conseguenza della minacciata soppressione assoluta della esenzione.

L'onorevole relatore vi diceva come leggasi nel mio stesso libro da lui citato che dieci anni fa erano venuti molti eccitamenti al Governo affinché provvedesse a diminuire o a togliere l'esenzione dei chierici della leva.

Ora io domando, se non sia vero che dacchè discutiamo questa legge, siano venute petizioni ed eccitamenti, ma in senso affatto contrario.

Io non esagererò l'importanza di queste petizioni.

Io non dico alla Camera: arrestiamoci, non votiamo più la legge, perchè son venute alquante petizioni contro di essa con più di centinaia o migliaia di firme; bensì dico: votiamola in modo che rimanga eliminato tutto ciò che potrebbe far apparire ingiusta ed odiosa la legge.

Imperocchè, se ben a ragione l'onorevole relatore invocava le manifestazioni della pubblica opinione nel 1853 in favore della riduzione a più giusti limiti della esenzione dei chierici, con uguale ragione io lo invito ora, e invito con lui la Camera, a non trascurar le manifestazioni che vi sono contro la presente legge. Le quali manifestazioni, concretate nelle molte petizioni che ci sono giunte, e che stanno giungendo contro la legge, provano che l'opinione pubblica non è abbastanza preparata; provano che questa legge sembra molto immatura ed inopportuna.

E perciò vi dico: lasciamo che tra la votazione del principio e la sua attuazione pratica passi un tempo sufficiente per formare la pubblica opinione, in guisa che, a suo tempo, possa il principio venir applicato senza inconvenienti e pericoli, e con vero frutto della nazione. (*Rumori*)

Signori, voi siete abbastanza forti per potere stravincere, dovete essere abbastanza indulgenti per non obbligarmi ad elevare troppo la voce per quei due o tre minuti dei quali intendo ancora giovarmi per finire lo svolgimento della mia proposta. Appunto perchè vi è tanto accordo d'opinione in mezzo a voi, mi sembra che dovete desiderare voi medesimi che non si dica che avete soffocato la discussione e impedito la libera manifestazione delle opinioni di quella piccolissima Minoranza che voterà contro di voi.

Or bene, io dico che l'impressione sfavorevole a questa legge che in me già preesisteva, e che vi manifestai apertamente nel mio discorso, non ha potuto essere scemata dalla discussione fattasi fin qui; ma se invece si trovò afforzata per le cose che si sono dette, e un poco fin anche per quelle che non si sono dette, in verità, io credeva che, in una discussione di questa natura, avremmo udito la voce dell'onorevole ministro della guerra, invece io ho veduto l'onorevole ministro della guerra assumere, in quest'occasione, un contegno affatto passivo. Il che, se fa il suo elogio, in quanto mostra la sua grande deferenza alla Camera, che egli vuole lasciare assolutamente libera, ed al cui voto egli mostra di volersi con tanta fiducia abbandonare, se, dico, per questo rispetto, il silenzio del signor ministro della guerra può meritare encomio, esso non avrà certo per effetto di acquistare autorità ed efficacia alla legge. (*Movimenti diversi*)

L'altra ragione per la quale persisto... (*Rumori*)

Una voce. Lo fate per non lasciarci votare.

BOGGIO. Qualcuno interrompendo susurra che io persisto nelle mie opposizioni per non lasciare votare la legge. Ho già dichiarato che il mio discorso non dee durare che pochissimi istanti, perchè intendo essere brevissimo; si rassicuri adunque quest'impaziente: egli potrà votare, e presto, e a suo talento. Ma dacchè egli ha la sicurezza della vittoria, lasci almeno ai vinti la consolazione di spiegare le loro opinioni.

Come posso io rinunciare a quelle che enunciai l'altro ieri, mentre l'onorevole relatore non ha trovato una ragione da opporre ai principali argomenti che ho

2ª TORNATA DELL'8 LUGLIO

messi innanzi, ed in ispecie a quello del pessimo effetto che produrrà questa legge nella classe meno agiata, e più numerosa, nella classe dei contadini, sulla quale in definitiva ricadrà il danno della soppressione della esenzione dei chierici?

E in verità, io credeva, e continuo a credere che il vero nodo della questione era, non nelle indagini e discussioni generiche di principii astratti, pei quali la coscienza pubblica è ormai concorde, ma si invece nell'esame delle conseguenze pratiche di questa legge.

E finchè ai pericoli da me indicati nulla si contrappone per dimostrare che siano immaginari, io debbo concludere che si preferì tacere intorno a quelle argomentazioni che non era facile confutare.

Epperò mantengo come invulnerabilmente certo tutto quello che a questo riguardo io dissi prima d'ora.

Un'ultima parola, e questa la rivolgo più specialmente all'onorevole Macchi.

L'onorevole Macchi mi ha diretto un rimprovero, in cui si contenevano due accuse: l'una di contraddizione, l'altra di tanta timidità da potersi confondere colla paura.

Egli mi diceva: come accade che voi, il quale avete bastante coraggio per desiderare le riforme Siccardi, e per approvare le annessioni dell'Umbria e delle Marche, che sono fatti ben più importanti, come accade che abbiate invece paura quando si tratta di cosa di importanza tanto minore, quale si è la cessazione dell'esenzione dal servizio militare per alcuni chierici?

Rispondo: che io desidero e spero aver sempre il coraggio della riflessione, il coraggio delle cose utili alla mia patria, il coraggio delle cose grandi. Ma è invece un coraggio che io non avrò mai, un coraggio che non desidero mai di avere, quel coraggio, cioè, che consiste nel far cose che a noi sono facilissime, che consiste, per esempio, all'unirsi ad una maggioranza quasi unanime per votar contro i chierici in una questione nella quale l'opposizione si riduce ad una minoranza impercettibile: quel coraggio che si esercita intorno ad imprese, le quali si risolvono nel sacrificare il debole senza che il forte abbia neppure la scusa, o il pretesto dell'utilità, quel coraggio in fine che s'ispira alla passione ed allo spirito di rappresentanza.

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Boggio sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Prego la Camera di permettermi ch'io risponda due parole all'onorevole deputato Boggio.

Era mia intenzione di dire qualche cosa in questa discussione, perchè avendo presentato la legge mi pareva obbligo anche di esporre le mie idee, ma vidi questa discussione ingolfarsi in tali quistioni teologiche che mi trovai annullato. (*Si ride*) Trovai che le mie ragioni di semplice buon senso diventavano troppo inferiori a questo argomento.

Però al deputato Boggio sono preparato a dare una breve risposta.

Le osservazioni del deputato Boggio consistono in ciò che ad adottare questa legge non c'è opportunità politica per l'estero, non opportunità politica per l'interno.

Prendiamo l'opportunità politica per l'estero. Io metterò di nuovo il deputato Boggio contro il deputato Boggio, come lo ha messo il relatore della Commissione. Solamente invece di andare a cercare il deputato Boggio dieci anni fa, io lo cercherò nella tornata di ieri.

Ho letto nel rendiconto della Camera che ieri il deputato Macchi pregò la Camera che volesse mettere all'ordine del giorno in una delle prime tornate la legge per la soppressione delle case religiose, istanza che ho pur veduto appoggiata dal deputato Boggio.

Se crede l'onorevole Boggio che la legge ora in discussione debba far molta impressione sugli Stati esteri, mi pare che quella sulla soppressione delle case religiose debba farla molto maggiore.

BOGGIO. Avrà letto anche i motivi dell'istanza.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Dirò poi che non credo punto in questa impressione all'estero. Qui non si tratta che di togliere un favore già molto ridotto da quel che era prima: è un favore da nulla, rispetto a quello che è accordato in Francia ed in Austria.

In Francia ed in Austria sono esenti non solo tutti coloro che si destinano alla carriera ecclesiastica, ma eziandio varie altre categorie di persone: basti dire che in Austria son esenti tutti gl'impiegati. Se noi avessimo una legge che esentasse tutti gl'impiegati dall'obbligo della leva, non avrei difficoltà di accordare l'esenzione anche ai chierici.

Ma queste estese dispense che costituiscono il carattere particolare delle leggi di leva in Austria ed in Francia, fanno sì che graviti molto il peso della leva sulle classi povere. Da noi invece il carattere speciale della nostra legge, mi pare di averlo già molte volte significato, è di diminuire, per quanto è possibile, le esenzioni, affinchè il peso della leva si ripartisca sul maggior numero possibile di persone.

Ecco perchè noi abbiamo un numero ristrettissimo di esenzioni. Per conseguenza bisogna pure che il clero si sottometta alla legge generale, e concorra a dare il suo contingente.

Quanto all'interno, dov'egli crede potersi disgustare molto la popolazione povera, io credo anzitutto che la carità cattolica varrà a superare il danno che alcuni credono possa questa legge produrre al clero.

Il deputato Cantù diceva che nella diocesi di Milano vi sono un milione d'anime. Su questa popolazione basterebbe che ciascuno dei cattolici di questa diocesi concorresse per sette centesimi e mezzo all'anno per dare l'esenzione a tutti i chierici che competono a questa diocesi. (*Si ride*)

Dunque a me pare che non vi possa essere questo timore.

Ma dirò di più, che le popolazioni, in generale, sarebbero sgravate, ammettendo la modificazione che noi proponiamo.

Infatti la legge non dice che i chierici sono esenti dalla leva, ma dice che sono dispensati, cioè, concorrono a formare il contingente, ma poi sono dispensati dal formare il contingente dell'esercito.

Ora, io osservo all'onorevole Boggio che in tutti gli Stati, ed anche nel nostro, quando si presenta una legge di leva al Parlamento, si domanda un contingente che possa supplire ai bisogni dell'esercito. Quindi se il ministro della guerra ha bisogno di 54,000 uomini, e sa che i chierici dispensati saranno in numero di 1000, domanda un contingente di 55,000 coscritti. In questo modo vede l'onorevole Boggio che la popolazione povera, per la quale egli s'interessa, rimane aggravata dei 1000 coscritti che deve dare in surrogazione dei chierici esenti. (*Segni di approvazione*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Debbo dare la parola al deputato Passaglia, perchè svolga il suo emendamento.

Voci. Domandi prima se è appoggiato.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prendere il loro posto, acciocchè si possa vedere se l'emendamento del deputato Passaglia è o non è appoggiato.

DI SAN DONATO. Io credo che prima abbia diritto di svolgerlo.

Voci. No! no!

DI SAN DONATO. Sì, domando scusa. C'è il regolamento...

PRESIDENTE. Faccia silenzio, ella non ha la parola.

DI SAN DONATO. Scusi, io domando allora la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Dal punto che ho domandato al deputato Passaglia se intende svolgere il suo emendamento, lasci che il deputato Passaglia risponda, e non risponda lei per il deputato Passaglia.

DI SAN DONATO. Domando scusa, io ho fatto questa osservazione, perchè il signor presidente non si è attenuto al regolamento.

PRESIDENTE. Dunque, il deputato Passaglia vuole svolgere il suo emendamento?

PASSAGLIA. Vorrei non isvolgerlo, ma accennarne semplicemente lo svolgimento, se non potessi temere di riescire gravissimo alla Camera.

Voci. Parli! parli!

PASSAGLIA. Premetto non essere intendimento mio respingere in alcun modo la legge, non essere mio intendimento per due ragioni: primo, perchè sarebbe un intendimento inutile, essendo questa una legge proposta dal Ministero, consentita unanimemente dalla Commissione e accolta con tanto favore nella sostanza dalla Camera; secondamente, perchè io non partecipo in nessuna guisa alle ragioni, le quali sono state allegate contro della legge sia dall'onorevole Cantù, sia dall'onorevole D'Ondes-Reggio, e non vi partecipo, perchè non credo, mi perdonino una sola parola, che nei veri diritti della Chiesa cattolica si contenga eziandio questo

di avere gl'iniziati, o meglio i designati al clero, immuni dall'onere personale della leva.

E sebbene non possa in tutte le parti convenire col l'egregio relatore, per quantunque, quando volessi discutere le cose da lui eloquentemente esposte, mi fosse mestieri l'avversarne più d'una, nulla ostante, contenendomi strettamente entro i confini del mio emendamento, propongo alla Camera di riflettere, se non fosse opportuno, anzichè con una legge recisa togliere quest'immunità dei designati al clero, modificarla in modo che per una parte i danni ad incorrersi fossero nulli o pressochè nulli, e dall'altra i vantaggi da ottenersi fossero notevoli.

Ora mi sembra che coll'emendamento che ho avuto l'onore di proporre si possa conseguire sì il non incorrere in danni, sì il conseguire notevoli vantaggi, imperocchè ammettendo l'egregia distinzione dell'onorevole relatore che qui non si parla di clero propriamente detto, ma si parla di designati estrinsecamente al clero, epperò di veri laici, i quali veri laici, prescindendo da ogni disposizione particolare, debbono essere soggetti alla legge comune, propongo che i designati al clero, i designati da chi, secondo le persuasioni cattoliche, ne ha il diritto, vale a dire dal vescovo proprio, il quale vescovo proprio qui da me è considerato come testimone, e come testimone sia della probità, sia della vocazione del designato; che il designato in questa guisa debba dimostrare d'aver soddisfatto alle seguenti condizioni: 1° d'aver compiuto il corso liceale, d'averlo compiuto con tale profitto d'averne conseguito i gradi accademici, e per ultimo d'aver una pensione netta, annua, vitalizia non minore di lire 500.

Vediamo i vantaggi di quest'emendamento.

Prima di tutto voi verreste a togliere i seminari episcopali i quali ci educano alunni generalmente ostili ai nuovi ordinamenti, e certo non formati a quella scienza che richiedono i nostri tempi. Se gli immuni della leva debbono avere compiuto il corso liceale, secondo le leggi vigenti, od i seminari dovranno sottomettersi alle leggi comuni dello Stato e dell'insegnamento, ovvero tutti i giovani saranno obbligati a frequentare i corsi liceali.

In secondo luogo noi vogliamo un clero, il quale sia educato civilmente ed all'italiana; e finalmente un clero, il quale abbia una coltura che corrisponda alla presente condizione dei tempi.

Noi l'otterremo ponendo per condizione che non solo abbian compiuto il corso liceale, ma l'abbiano compiuto con onore, ed a prova che l'abbiano compiuto con onore si abbiano il conseguimento dei gradi accademici. Che se a queste condizioni si aggiunge eziandio l'altra della pensione annua vitalizia, notate, non minore di lire 500, noi faremo sì che il chiericato cessi di essere un mestiere, sia un ufficio, sia una vera vocazione.

Limitata in questa guisa l'eccezione, io non veggo qual danno ne potrebbe seguire all'esercito, nè intendo qual gravame potrebbe premere la nazione. Che seppure un qualche danno od un qualche gravame aves-

2ª TORNATA DELL'8 LUGLIO

ser luogo, mi permetterò di richiamare alla considerazione della Camera la gran legge dei compensi.

Non vi è solamente, o signori, la legge dell'egualianza aritmetica, vi è eziandio in politica un'altra legge, e legge molto profonda e molto necessaria, che dai nostri uomini di Stato è chiamata dei compensi.

Il clero, quando sia qual deve essere in probità, in amor di patria, in coltura, è un gran compensatore come evidente principio d'autorità, e principio singolarmente compensatore, perchè efficacissimo a mantenere la moralità nel basso popolo.

Dunque il principio del compenso, principio di tanto momento negli ordinamenti politici, può essere sufficiente ragione perchè non dispiaccia la modificazione che io proponeva.

Finisco avvertendo che io non istimo, assolutamente parlando, il tirocinio militare siccome contrario al tirocinio ecclesiastico; epperò non approvo come valevole la ragione che per l'immunità si toglie da ciò che, se volessimo la nostra gioventù generalmente sottoposta alla leva militare, la troveremmo meno disposta a dedicarsi in appresso alla milizia ecclesiastica. No, i due tirocini non si oppongono. Io vi pregherò, o signori, a por mente ad alcuni fatti. Ditemi, il presente nunzio di Parigi non è forse monsignor Chigi, uscito dalle file della guardia nobile del principe di Roma? (*Rumori*) Monsignor d'Argenteau, nunzio a Monaco, non è stato forse un ufficiale degli usseri nel Belgio? E il De Merode, dopo san Pietro e san Paolo, principale sostegno della Chiesa romana d'oggi, non è stato forse un ufficiale in Algeria? Che dirò del cardinale Pentini, che in Isvezia pugnò contro i Francesi? Che del cardinale Bernabò, di già alunno de la Flèche? E che del nostro Santo Padre, il quale è stato pur esso onorato della divisa della guardia nobile pontificale?

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Passaglia è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

(I seguenti articoli, posti ai voti, sono approvati):

« Art. 1. Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, salvi però gli effetti dell'articolo 99 per coloro che abbiano goduto già della dispensa accordata dal primo di detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge.

« Art. 2. I sott'ufficiali di qualunque arma, ed i carabinieri reali anche non graduati, i quali servono per conto proprio, ed abbiano percorso i primi cinque anni della loro ferma, sia d'ordinanza, che provinciale, possono essere affidati di proseguire il militare servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè si assoggettino a contrarre in servizio d'ordinanza una nuova ferma a decorrere dal giorno del loro assoldamento e riuniscano le condizioni di età volute dal numero 1 e quelle stabilite dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854.

« Art. 3. I reali decreti del 15 gennaio 1863, numero 1118, e del 7 novembre stesso anno, numero 1619, relativi all'assoldamento dei sott'ufficiali delle classi 1835, 1836 e 1837, sono convalidati. »

Sarebbe ora a mettersi ai voti la disposizione transitoria del deputato D'Ondes di cui ho già data lettura, ma gli domando prima se egli la vuole svolgere.

Voci. No! no!

D'ONDES-BEGGIO. Io non voglio dire che poche parole; sapete che non vado per le lunghe. (*Parli! parli!*) Propongo che vi sia eccezione per coloro soltanto i quali non alla promulgazione di questa legge avranno cominciato gli studi teologici, ma che li hanno già cominciati alla presentazione della medesima. Imperocchè altrimenti si potrebbe dire che da ora alla promulgazione un gran numero di chierici si affretterebbero a principiare quegli studi per godere dell'esenzione della leva; ma ciò non potrà dirsi certamente per coloro che alla presentazione già facevano quegli studi, poichè egli non potevano prevedere che tale legge si portasse.

Chieggo poi: che cosa farete di soldati, i quali tutta la giovine età hanno speso a degli studi di lettere, di filosofia, ed infine di teologia, che però hanno l'animo affatto educato a quanto avvi di più diverso dalla milizia?

Rifletto infine che, se l'intrinseco si esamini delle cose, per cotesti che studiano già teologia, questa legge torna d'effetto retroattivo anzi che no. Ed io che non sono solito servire ai tempi, come altre volte mi sono opposto, così mi opporrò sempre a leggi d'indole retroattiva, perchè le reputo contrarie alla giustizia ed alla libertà.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di sedere affinchè si vegga chi appoggia o no la proposta del deputato D'Ondes.

Domando se la disposizione transitoria proposta dal Ponorevole D'Ondes è appoggiata.

(Non è appoggiata).

VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AGGREGAZIONE DI MANDAMENTI ALL'UFFICIO DELLE IPOTECHE DI CREMONA.

PRESIDENTE. Ora si potrebbe mettere in discussione (se discussione vi sarà) il progetto di legge relativo all'aggregazione di alcuni mandamenti ex-mantovani all'ufficio delle ipoteche di Cremona.

Questa è una legge che viene dal Senato con pochissime modificazioni.

Si darà lettura dei singoli articoli, sui quali credo non avranno a farsi modificazioni.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbioneta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo, sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò, presso l'ufficio stesso, essere prese dall'undecimo giorno suc-

cessivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

« Art. 2. I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, n° 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbioneta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona.

« Art. 3. Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

« Trascorso questo termine, tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riteranno perenti.

« Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

« Art. 4. Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente in insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3.

« Art. 5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forenità, per cui fosse il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'articolo 3, senza che si provvedesse alla iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

« Art. 6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda

sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti.

« Art. 7. L'ufficio delle ipoteche di Cremona si unifierà alle leggi vigenti sia per il ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato dell'eseguita iscrizione od annotamento.

« Art. 8. L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino all'iscrizione originaria.

« Art. 9. L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni d'ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono rielaborarsi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso.

« Art. 10. Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

« Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

« Art. 11. L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertori, i protocolli per le istanze dei certificati e l'archivio.

« Art. 12. Sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, delle prenotazioni, dei pignoramenti, pegni, subingressi, suppegni, ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti:

« 1° nel comune di Gazzoldo;

« 2° nel territorio di Borghetto, frazione in ora del comune di Volta e appartenente in passato al comune di Valeggio Veronese, e dipendente dall'ufficio delle ipoteche di Verona.

« A riguardo di tutte le iscrizioni suddette saranno inoltre applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 3 e nei successivi della presente legge, tenuto rispettivamente conto della diversità degli uffici delle ipoteche di Mantova e di Verona. »

Stante l'ora tarda, si voterà domani per isquittinio segreto.

2^a TORNATA DELL'8 LUGLIO

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UNA LINEA
TELEGRAFICA DA MATERA A LAGONEGRO.**

PRESIDENTE. Il deputato Argentino ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

ARGENTINO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 11 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto dei progetti di legge:

Leva militare sui nati nel 1844;

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare;

Aggregazione di alcuni mandamenti ex-mantovani all'ufficio delle ipoteche a Cremona;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale;

3° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;

4° Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.